

**EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Affari istituzionali > Il processo decisionale e i lavori delle istituzioni**

**Questa pagina è disponibile in 15 lingue**

**Nuove lingue disponibili: [CS](#) - [HU](#) - [PL](#) - [RO](#)**

## Le fonti del diritto dell'Unione europea

Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono essenzialmente i trattati istitutivi dell'Unione europea.

Le fonti derivate sono costituite da atti normativi fondati sui trattati. Il diritto derivato comprende il diritto derivato unilaterale e il diritto convenzionale.

Le fonti complementari sono composte da atti normativi non previsti dai trattati. Si tratta della giurisprudenza della Corte di giustizia, da un lato, e del diritto internazionale e dei principi generali del diritto, dall'altro.

Le fonti del diritto dell'Unione europea (UE) sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate e le fonti complementari.

### Le fonti di diritto primario

Le fonti primarie, o [diritto primario](#), comprendono essenzialmente i trattati istitutivi, ovvero il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali trattati stabiliscono la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri e fondano il potere delle istituzioni europee. Definiscono inoltre il quadro giuridico all'interno del quale le istituzioni dell'UE attuano le politiche europee.

Inoltre il diritto primario comprende altresì:

- i trattati modificativi dell'Unione europea;
- i protocolli allegati ai trattati istitutivi e ai trattati modificativi;
- i trattati di adesione degli Stati membri dell'UE.

### Le fonti di diritto derivato

Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali.

Gli [atti unilaterali](#) possono essere classificati in due categorie:

- gli atti menzionati all'articolo 288 del trattato che sul funzionamento dell'UE, ossia il regolamento, la direttiva, la decisione, i pareri e le raccomandazioni;
- gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, ossia i cosiddetti atti atipici, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.

Gli [atti convenzionali](#) comprendono:

- gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
- gli accordi tra Stati membri;
- gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'UE.

### Le fonti di diritto complementare

Oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le fonti di [diritto complementare](#) comprendono il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato.

Nell'elaborare la sua giurisprudenza la Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi.

I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati.

Ultima modifica: 18.08.2010

EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Affari istituzionali > La costruzione europea attraverso i trattati > Il trattato di Lisbona: istruzioni per l'uso

Questa pagina è disponibile in 15 lingue

Nuove lingue disponibili: [CS](#) - [HU](#) - [PL](#) - [RO](#)

## Atti giuridici dell'Unione europea

### INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona apporta diverse modifiche alla **tipologia** degli atti giuridici dell'Unione europea. Per favorire la chiarificazione e la semplificazione, esso riduce il numero di strumenti giuridici a disposizione delle istituzioni europee.

Inoltre, permette alla Commissione di adottare una nuova categoria di atti: gli atti delegati. Esso rafforza altresì la competenza della Commissione di adottare atti di esecuzione. Questi due cambiamenti sono volti a migliorare l'**efficacia** del processo decisionale europeo e dell'attuazione di tali decisioni.

Si ricorda che gli atti giuridici dell'UE sono atti legislativi e non legislativi adottati dalle istituzioni europee. Per loro natura, tali atti possono avere un effetto giuridico vincolante.

### LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI ATTI GIURIDICI

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona esistevano quattordici tipi di atti giuridici che potevano essere adottati dalle istituzioni europee. Questa moltitudine di atti era dovuta soprattutto alla [vecchia struttura](#) a pilastri dell'UE; ciascun pilastro disponeva dei propri strumenti giuridici.

Il trattato di Lisbona mette però fine a tale struttura a pilastri. Inoltre, esso procede a una nuova classificazione degli atti giuridici. D'ora in avanti, le istituzioni europee potranno adottare soltanto **cinque tipi di atti**:

- il [regolamento](#);
- la [direttiva](#);
- la [decisione](#);
- la raccomandazione;
- il parere.

Secondo l'articolo [288](#) del trattato sul funzionamento dell'UE, il regolamento, la direttiva e la decisione sono atti di **portata obbligatoria**. Per contro, la raccomandazione e il parere non sono giuridicamente vincolanti per i loro destinatari.

Inoltre, la decisione non deve più necessariamente designare un destinatario. Essa acquista quindi una portata più ampia e sostituisce in particolare tutti gli strumenti precedentemente utilizzati nel settore della [PESC](#).

### GLI ATTI DELEGATI

Il trattato di Lisbona crea una nuova categoria di atti giuridici: gli atti delegati. Il legislatore delega cioè alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano gli **elementi non essenziali** di un atto legislativo.

Ad esempio, gli atti delegati possono precisare determinate caratteristiche tecniche o consistere in un'ulteriore modifica di certi elementi di un atto legislativo. Il legislatore potrà quindi concentrarsi sull'**orientamento politico** e gli **obiettivi** senza inoltrarsi in discussioni eccessivamente tecniche.

Tale delega è tuttavia contenuta entro certi limiti. Infatti, soltanto la Commissione può essere autorizzata ad adottare gli atti delegati. Inoltre, il legislatore stabilisce le **condizioni** in cui la delega va assunta. L'articolo [290](#) del trattato sul funzionamento dell'UE precisa che il Consiglio e il Parlamento possono revocare una delega o attribuirle una durata limitata nel tempo.

### GLI ATTI DI ESECUZIONE

Inoltre, il trattato di Lisbona rafforza le competenze di esecuzione della Commissione. Si ricorda che l'applicazione del diritto europeo nel territorio degli Stati membri è per principio di competenza degli Stati membri. Tuttavia, certe misure europee richiedono un'**attuazione uniforme** nell'UE. In questi casi, la Commissione è autorizzata ad adottare gli atti di esecuzione relativi all'attuazione di tali misure.

Fino alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, la competenza di esecuzione apparteneva al Consiglio, che delegava poi alla Commissione l'adozione degli atti di esecuzione. D'ora in avanti, l'articolo [291](#) del trattato sul funzionamento dell'UE riconosce la **competenza di principio** della Commissione. Inoltre, le misure europee che richiedono un'attuazione uniforme negli Stati membri autorizzano direttamente la Commissione ad adottare gli atti di esecuzione.

Parallelamente, il trattato di Lisbona rafforza anche i poteri del Parlamento per quanto riguarda il **controllo** delle competenze di esecuzione della Commissione. Infatti, le modalità di tale controllo erano finora stabilite dal Consiglio. D'ora in avanti, esse sono adottate tramite la [procedura legislativa ordinaria](#), secondo la quale il Parlamento gode di condizioni pari a quelle del Consiglio.

Ultima modifica: 29.06.2010

EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Affari istituzionali > Il processo decisionale e i lavori delle istituzioni

Questa pagina è disponibile in 15 lingue

Nuove lingue disponibili: [CS](#) - [HU](#) - [PL](#) - [RO](#)

## Il regolamento

Il regolamento è un atto normativo definito dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il regolamento fa parte del diritto derivato unilaterale, ossia è ascrivibile esclusivamente alla volontà dell'[autorità dell'Unione europea](#). L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il regolamento «ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

### Il regolamento ha portata generale

Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili bensì a categorie astratte di persone e in questo si differenzia dalla [decisione](#) definita all'articolo 288 del TFUE.

La Corte di giustizia precisa che il regolamento concerne categorie generali di persone, ma può essere limitato a cerchie di categorie di persone. Si è in presenza di un regolamento anche se, al momento della pubblicazione dell'atto, è possibile determinare il numero o persino l'identità dei soggetti in questione.

### Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non può pertanto essere applicato in modo incompleto, selettivo o parziale. Si tratta di un atto giuridico vincolante per:

- le istituzioni;
- gli Stati membri;
- i singoli individui.

### Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri

Questo significa che esso:

- non è soggetto a misure di recepimento nel diritto nazionale;
- conferisce dei diritti e dei doveri indipendentemente da una misura nazionale di attuazione. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure di attuazione, qualora questo risulti necessario, sulla base del dovere di lealtà stabilito dall'articolo 4 del trattato dell'Unione europea (TUE) ;
- può essere utilizzato come riferimento dai singoli individui nelle loro relazioni con altri singoli individui, con le istituzioni o con le autorità europee.

È applicabile in tutti gli Stati membri a partire dalla sua entrata in vigore, ossia venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I suoi effetti giuridici prevalgono su tutte le legislazioni nazionali in maniera simultanea, automatica e uniforme.

### Regolamento di applicazione

Analogamente agli Stati membri, anche le autorità europee possono adottare misure di attuazione, i cosiddetti **regolamenti di applicazione**. Questo tipo di regolamento è definito agli articoli 164 e 178 del TFUE relativi ai regolamenti di applicazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Si tratta di atti giuridici che risultano validi soltanto se le loro disposizioni sono conformi al «regolamento di base». Mentre il regolamento di base stabilisce le regole essenziali, il regolamento di applicazione definisce le disposizioni tecniche.

Ultima modifica: 12.08.2010

EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Affari istituzionali > Il processo decisionale e i lavori delle istituzioni

Questa pagina è disponibile in 15 lingue

Nuove lingue disponibili: [CS](#) - [HU](#) - [PL](#) - [RO](#)

## La direttiva

La direttiva fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. Si tratta di uno strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali.

La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo.

La direttiva fa parte del [diritto derivato](#) dell'Unione europea (UE). Essa è pertanto adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi. Una volta adottata a livello europeo, la direttiva deve poi essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto interno.

### Un atto obbligatorio di portata generale

L'articolo [288](#) del trattato sul funzionamento dell'UE sancisce che la direttiva è obbligatoria. Come il [regolamento](#) e la [decisione](#), essa è vincolante per gli Stati membri, che ne sono i destinatari. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e quindi non può essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale.

La direttiva si distingue tuttavia dalla decisione e dal regolamento. Contrariamente al regolamento, che si applica nel diritto interno degli Stati membri direttamente dopo la sua entrata in vigore, la direttiva deve prima essere recepita dagli Stati membri. Pertanto la direttiva non prescrive le modalità per raggiungere il risultato. Essa introduce un obbligo in termini di risultato agli Stati membri, che possono liberamente le forme e i mezzi per applicare la direttiva

La direttiva inoltre si distingue dalla decisione perché il suo testo ha una portata generale destinata a tutti gli Stati membri.

Inoltre l'articolo [289](#) del trattato sul funzionamento dell'UE precisa che la direttiva è un atto legislativo dal momento che viene adottata in seguito ad una procedura legislativa. In linea di principio, la direttiva è oggetto di una proposta della Commissione, che viene poi adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la [procedura legislativa ordinaria](#) o una [procedura legislativa speciale](#).

La direttiva entra in vigore dopo essere stata notificata agli Stati membri o dopo essere stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

### Un atto giuridico che deve essere recepito

Si tratta di un atto giuridico a due livelli, che comprende:

- la direttiva propriamente detta, adottata dalle istituzioni europee e
- le misure nazionali di applicazione, adottate dagli Stati membri.

L'entrata in vigore della direttiva non comporta, in linea di principio, alcun effetto diretto a livello dei diritti nazionali. Affinché ciò avvenga, è necessaria una seconda operazione, ovvero il recepimento. Il recepimento è un atto di cui si fanno carico gli Stati membri e consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che permettono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione.

### Soluzioni per lottare contro il recepimento incompleto delle direttive

In linea di principio, la direttiva deve essere recepita entro un termine (da 6 mesi a 2 anni). Scaduto tale termine:

- la Commissione può chiedere alla Corte di giustizia di condannare gli Stati membri (la mancata esecuzione della sentenza emessa in tale occasione può comportare una nuova condanna che prevede il pagamento di penalità pecuniarie);
- la Corte di giustizia ha accettato inoltre di concedere ai singoli cittadini, in determinate circostanze, la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni causati dal recepimento incompleto o in ritardo di una direttiva (sentenza Francovitch e Bonifaci del 19 novembre 1991);
- La Corte di giustizia ritiene che la direttiva abbia effetto diretto (ovverosia che i singoli cittadini possano invocarla davanti al giudice).

Allo scadere del termine di recepimento, la direttiva ha un effetto diretto verticale. Ciò significa che i singoli cittadini possono invocarla davanti al giudice contro gli Stati membri. La direttiva non ha invece un effetto diretto orizzontale (i singoli cittadini non possono invocare il testo davanti al giudice contro altri singoli cittadini).

La Corte di giustizia tuttavia ha stabilito diverse condizioni affinché un cittadino possa invocare una direttiva dinnanzi ai tribunali, purché:

- le disposizioni della direttiva siano incondizionate e sufficientemente precise;
- la direttiva non sia stata correttamente recepita da una misura nazionale nei termini previsti.

Ultima modifica: 01.09.2010

EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Affari istituzionali > Il processo decisionale e i lavori delle istituzioni

Questa pagina è disponibile in 15 lingue

Nuove lingue disponibili: [CS](#) - [HU](#) - [PL](#) - [RO](#)

## La decisione europea

La decisione è uno strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. La decisione è un atto obbligatorio che può essere di portata generale o indirizzata a un destinatario preciso.

La decisione è un atto giuridico che fa parte del [diritto derivato](#) dell'Unione europea (UE). Essa è quindi adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi. A seconda del caso, la decisione può essere rivolta a uno o più destinatari; essa può anche non avere alcun destinatario.

### Un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi

L'articolo [288](#) del trattato sul funzionamento dell'UE definisce la decisione come un **atto obbligatorio** in tutti i suoi elementi. Essa non può quindi essere applicata in maniera incompleta, selettiva o parziale.

La decisione è adottata in seguito ad una **procedura legislativa**. Essa è quindi un atto legislativo adottato dal Consiglio e dal Parlamento secondo la [procedura legislativa ordinaria](#) o una [procedura legislativa speciale](#).

Per contro, la decisione è un atto non legislativo qualora sia adottata unilateralmente da una delle istituzioni europee. La decisione rinvia allora a una norma stabilita dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione in casi specifici che non rientrano nella competenza del legislatore.

### Decisione con destinatario

La decisione può essere rivolta a uno o più destinatari. Essa ha allora una portata strettamente **individuale** ed è vincolante soltanto per i suoi destinatari.

I destinatari di una decisione possono essere gli Stati membri o dei privati cittadini. Ad esempio, la Commissione usa le decisioni per sanzionare le imprese che avrebbero realizzato intese o commesso abusi di posizione dominante.

Per entrare in vigore, la decisione dev'essere notificata all'interessato. In linea di massima, la procedura consiste nell'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione può essere anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma la pubblicazione non esenta dall'obbligo di notifica, unica possibilità per renderla vincolante per il destinatario.

### Decisione senza destinatario

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la decisione non designa più necessariamente un destinatario. La decisione ha quindi acquisito una definizione più ampia ed è soprattutto divenuta lo strumento di base nel settore della [politica estera e di sicurezza comune](#). Il Consiglio e il Consiglio europeo possono adottare decisioni che riguardano:

- gli **interessi e gli obiettivi strategici** dell'Unione;
- le **azioni** dell'Unione a livello internazionale;
- le **posizioni** da assumere dall'Unione riguardo alle problematiche internazionali;
- le **modalità di attuazione delle azioni e posizioni** dell'Unione.

Ultima modifica: 03.09.2010